

**CAMERA PENALE “PIETRO ARONE”  
DI  
SCIACCA**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente  
Avv. Paolo Imbornone

**Relazione al Congresso Nazionale UCPI  
Parma, 26-28.09.2008**

**La Ragionevole Qualità del Processo**

Premessa

Grande apprezzamento, condivisione e attenzione merita il tema del Congresso in un momento, come quello attuale, nel quale, con l'apparente motivazione di rispondere al dettato Costituzionale della ragionevole durata del processo, si è attuata e istituzionalizzata la prassi deviata/deviante di calpestare l'art. 111 della Cost. nella parte essenziale, portante e ispiratrice dello stesso, cioè quella di cui al comma I°, che prescrive: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.”

Ciò significa che, se si vuole applicare la Costituzione, si deve, prima, avere riguardo al “giusto processo”, e quindi alla **qualità** dello stesso e, in secondo luogo, rispettarne la ragionevole durata (co. 3 art. 111 Cost.), mettendola in atto, nella giusta direzione voluta dalla Costituzione che è quella ad Es.: di ridurre al massimo i tempi morti del procedimento; di fare molta attenzione nella notifica degli atti (osservandone i tempi e individuando i soggetti interessati); di rispettare i termini dei rinvii delle udienze, anche se ordinatori; di rispettare i termini di deposito delle sentenze e così via ... , ma non quella di ridurre la portata dell'art. 111 della Cost. alla sola durata del processo (per altro) malamente intesa, tanto che, nella prassi deviante, la ragionevole durata del processo viene applicata comprimendo e, talvolta addirittura, violando il diritto di difesa e le garanzie processuali. Non occorrerebbe, per chi ha voglia di sentire, precisare che la “ragionevole durata del processo” è rivolta al rispetto e alla applicazione, (quanto meno la più puntuale possibile), di quei termini che, anche se non perentori, i magistrati dovrebbero rispettare con scrupolo e diligenza, per propria dignità, sensibilità e per dovere giuridico.

Condividendo totalmente il programma che il Presidente Oreste Dominioni ha presentato per essere discusso al Congresso, in perfetta sintonia con detto programma, si osserva:

I°

Separazione delle carriere dei magistrati

Se si sta affrontando un congresso per dibattere sulla qualità del processo, vuol dire che le prevaricazioni sono diffuse e continue per cui, la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri si impone per fare cessare il potere che la magistratura detiene nel Paese. Potere che dalla separazione delle carriere ritorna al “Popolo”, ferma e impregiudicata la assoluta **indipendenza** della magistratura giudicante e requirente. In tale consapevolezza si incentra la pervicace ostinazione dei magistrati a non volere carriere separate, pur sapendo, per come è stato detto, che il sistema delle carriere unificate di giudici e pm fa parte di un ordinamento giudiziario di impostazione autoritaria.

E' pertanto compito dell'UCPI fare comprendere alla magistratura e all'ANM che, l'ostinata opposizione alla separazione delle carriere, (fermo restando l'assoluto e rigoroso rispetto per l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei pm voluto dall'UCPI), è segno di autoritarismo e di potenza che pregiudica (anche solo teoricamente) la **terzietà** dei "G"iudici, dato che questi condividono con i pm i medesimi interessi che, tra l'altro, si materializzano nelle votazioni per eleggere i propri rappresentanti, sia all'ANM che al CSM, dove gli uni e gli altri, politicamente, si votano e si lottano reciprocamente.

Su tale punto, si auspica e si manifesta il massimo sostegno ad ogni azione che l'UCPI intenda intraprendere per fare capire alla politica l'urgenza della riforma, in assenza della quale, la credibilità della Giustizia è, con ragione di causa, posta in concreta discussione.

## II°

### Cassazione (**Integrazione al Programma**)

In tema di prassi devianti della Cassazione è da segnalare l'uso sempre più massiccio della declaratoria, priva di qualsiasi motivazione, di "inammissibilità" del ricorso. L'uso di tale declaratoria priva di motivazione è una scelta "**politica**" della Cassazione, perché con tale modo di agire, divenuto prassi costante, legittima l'arbitrarietà di ogni decisione. Per rendere comprensibile il problema si segnala la sentenza della V/a Sez n.15949/06 con la quale, alla lagnanza della interruzione e quindi della mancata assunzione di una prova testimoniale in precedenza ammessa, perché non più ritenuta utile, rispondeva, statuendo che il mancato esame della prova "*si profila come violazione del diritto dell'imputato alla prova da questo ritualmente richiesta (o, il che è lo stesso, rinuncia non consentita dalle parti alla sua escussione) e la motivazione non riesce a giustificare, in linea con le regole del nostro ordinamento, l'omissione. Invero il diritto alla prova garantito all'imputato dall'art.495 c.p.p. (ed anche a livello costituzionale dall'art. 111, 3° comma cost.) è principio cogente, il cui mancato soddisfacimento presuppone una **argomentata motivazione, rigorosamente giustificativa dell'assoluta ed oggettiva inutilità dell'incombente.***"

Viceversa, per un identico caso, la II/a Sez., con la Sent. n. 28598/07, rispondeva statuendo che il ricorso "*è inammissibile*" perché il giudice di appello, (che nel caso di specie, ex art.603 c.p.p., aveva ammesso la prova testimoniale), interrompendo l'audizione dei testi "perché non ritenuti necessari" (sic!), avrebbe espresso una "*valutazione in fatto*", ergo, tale formula di stile, può ritenersi equivalente al principio di "**argomentata motivazione, rigorosamente giustificativa dell'assoluta ed oggettiva inutilità dell'incombente**"? ... Sarà!!!

Nella seconda sentenza, raffrontata con la prima, non vi è chi non vede, oltre alla arbitraria e non discrezionale decisione, come l'assenza di motivazione della cassazione legittima la mancanza di motivazione del giudice di merito. Così, perseverando in tale prassi deviante, la magistratura realizza la funzione "**politica**" di sottomettere qualsiasi legge, compreso l'art. 125 c.p.p. e 101/2 Cost., al proprio esercizio del potere che usa nel Paese, ad onta del Popolo in nome del quale, (sempre ai sensi dell'art. 125 c.p.p. e 101/1 Cost.), dovrebbe amministrare la giustizia, subordinata soltanto alle leggi, che non dovrebbero essere eluse da scelte "politiche", apparentemente definite tecniche.

Si ritiene che la declaratoria di inammissibilità, a seguito della pubblica udienza, non dovrebbe potersi dichiarare, considerato che i ricorsi, prima di essere portati alla pubblica udienza, subiscono un primo esame svolto da appositi magistrati i quali, se li ritengono ammissibili chiedono la fissazione dell'udienza di trattazione se, invece, li ritengono inammissibili, li destinano alla VII/a Sez. la quale, conferma o meno la decisione in camera di consiglio, quindi, se il ricorso perviene alla pubblica udienza, al massimo, potrà essere rigettato, ma mai dichiarato inammissibile. Ciononostante, la declaratoria di inammissibilità viene utilizzata perché, comportando questa una condanna a favore della cassa per le ammende, risponde alla scelta "politica" di scoraggiare il ricorso in Cassazione.

**Ciò posto, urge la istituzione di un Organo Supremo (Garante della Giustizia) a cui rivolgersi per fare dichiarare la nullità delle sentenze della cassazione mancanti di motivazione o munite di motivazione apparente. Altro che ridurre i gradi di impugnazione!**

**La istituzione di tale Organo Supremo (Garante della Giustizia), essendo considerato di grande importanza e urgenza, sarà oggetto di mozione congressuale, al fine di ottenere il massimo impegno della Giunta la quale, per la risoluzione di tutti i risvolti tecnico-pratici, giuridici e costituzionali, che una simile proposta può comportare, potrà darne mandato al centro Marongiu.**

### III°

#### Legge sulla privacy

Si deve rilevare che la Giunta, (salvo che non ci sia sfuggito), non ha compiuto alcun intervento per quanto riguarda la legge sulla privacy, nonostante fosse inserita nel programma congressuale di Ancona.

Comunque, visto che sulla legge della Privacy già i senatori Schifani (oggi Presidente del Senato) e Alberti Castelli, nel disegno di legge n.3039 di loro iniziativa, sostenevano che “le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 non si applicano agli avvocati iscritti all’albo ordinario che svolgono con continuità l’esercizio della professione forense”, oggi, forse, il momento è propizio per proporre e risolvere il problema della legge da tutti considerata inutile e risibile (V. per tutti, su “Gli Oratori del Giorno” del mese di maggio 2004, R. Papa e Titta Madia jr.).

### IV°

#### Difesa di Ufficio

Su tale punto, la effettività della difesa da parte del difensore di ufficio, si ritiene possa essere raggiunta, comunicando espressamente all’indagato/imputato che, anche in caso di nomina del proprio difensore di fiducia e in mancanza di contestuale revoca del difensore di ufficio, entro cinque giorni dalla suddetta comunicazione, il difensore di ufficio resterà nominato, acquistando la figura di difensore di fiducia.

Solo così, il difensore di ufficio può ritenersi gravato della responsabilità della difesa perché, la mancata revoca entro cinque giorni significa che la parte lo accetta e gli conferma la fiducia quale proprio difensore.

### V°

#### Intercettazioni

Per le intercettazioni, oltre a quanto brillantemente esposto nel programma in discussione al congresso, si fa rilevare la prassi deviante, sempre più in uso, di valutare le intercettazioni come prove piuttosto che come mezzi di ricerca delle prove che, per tale effetto, sono disciplinate dal titolo III, capo IV del libro III del c.p.p.

### VI°

#### Libertà di informazione e tutela della Privacy del cittadino

Un sistema per tutelare la privacy del cittadino dalla informazione pregiudizievole, si ritiene che possa realizzarsi obbligando i mass media a svelare la fonte dell’informazione, per essere esentati da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa, rispondendo di ogni responsabilità la fonte rivelatrice. Diversamente, ne risponderà chi ha divulgato la notizia, in ugual misura con la fonte rivelatrice, nel caso che questa venisse scoperta.

Sciacca 20.9.2008